

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 334/98 Reg.Dec.  
N. 1211 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ANNO 1997

in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1211/97, proposto da:

COMUNE DI \*\*\*\*\* ,

in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo Santuccio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Lanzarone in Palermo, via Principe Granatelli, n. 28;

contro

\*\*\*\*\* S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cicero, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Candia in Palermo, via Pirandello, n. 2;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, 8 settembre 1997, n. 1706, notificata il 22 settembre 1997;

Visto il ricorso, notificato il 24 ottobre 1997 e depositato il 6 novembre 1997, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della \*\*\*\*\* s.r.l.;

Vista la memoria prodotta dal Comune appellante a sostegno delle proprie difese;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore alla pubblica udienza dell'11 febbraio 1998 il consigliere Carmine Volpe e uditi altresì l'avv. N. D'Alessandro, su delega dell'avv. A. Santuccio, per l'appellante e l'avv. G. Cicero per la società appellata;

Ritenuto e considerato quanto segue:

#### F A T T O

Il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso proposto dalla \*\*\*\*\* s.r.l. avverso la nota del Comune di \*\*\*\*\* 19 luglio 1997, n. 10.773, ed il verbale in pari data di riapertura del pubblico incanto, entrambi nella parte in cui si aggiudicava alla stessa l'appalto per l'adeguamento del palazzetto dello sport ad un prezzo minore e comunque diverso da quello che la società ricorrente aveva offerto in sede di gara.

La sentenza viene appellata dal Comune di \*\*\*\*\* il quale deduce i seguenti motivi:

1) improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della società \*\*\*\*\* a seguito della gara del 1 settembre 1997, omessa valutazione di presupposti e travisamento.

Si sostiene che, avendo il Comune, con deliberazione 30 luglio 1997, n. 160, indetto un nuovo pubblico incanto ed aggiudicato, in data 1 settembre 1997, la gara al Consorzio \*\*\*\*\*  
( \*\*\* ), sarebbe venuto meno l'interesse della società \*\*\*\*\* al ricorso di primo grado. Ciò in quanto tale società non avrebbe partecipato alla nuova gara, non avrebbe impugnato gli ulteriori provvedimenti comunali e, inoltre, avrebbe manifestato la chiara volontà di non

procedere agli incombeni successivi alla conseguita aggiudicazione.

La \*\*\*\*\* s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo al reiezione dell'appello.

Il Comune appellante ha depositato successiva memoria con la quale ha ulteriormente illustrato le proprie difese.

#### DIRITTO

Il ricorso in appello è infondato.

La questione per cui è causa attiene alla legittimità degli atti del Comune di \*\*\*\*\* che, a seguito dell'esperimento di una gara di pubblico incanto per l'appalto di un'opera pubblica ed a causa della rinuncia all'appalto per l'impossibilità di prestare garanzia bancaria da parte del soggetto primo classificato, riapriva la gara ed aggiudicava in data 19 luglio 1997 alla \*\*\*\*\* s.r.l., società seconda graduata, al prezzo offerto dalla prima. Prezzo diverso e minore rispetto a quello offerto dalla seconda classificata (nella specie il soggetto primo classificato aveva offerto lire 750.903.355 e la seconda lire 757.873.116).

Nel frattempo è avvenuto che, in data 1 settembre 1997 (prima della sentenza appellata ma dopo la notificazione del ricorso di primo grado della \*\*\*\*\* s.r.l.), il Comune ha espletato una nuova gara per la realizzazione della medesima opera pubblica. La gara, a cui non partecipava la \*\*\*\*\* s.r.l., si concludeva con l'aggiudicazione in favore del Consorzio \*\*\*\*\* ( \*\*\* ) che aveva presentato un'offerta di lire 646.312.412.

Il Comune appellante, con un unico motivo, deduce

l'improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse della società \*\*\*\*\* l'omessa valutazione di presupposti ed il travisamento.

Si sostiene che, avendo il Comune, con deliberazione di Giunta 30 luglio 1997, n. 160, indetto un nuovo pubblico incanto ed aggiudicato, in data 1 settembre 1997, la gara al \*\*\*, sarebbe venuto meno l'interesse della società \*\*\*\*\* al ricorso di primo grado. Ciò in quanto tale società non avrebbe partecipato alla nuova gara, non avrebbe impugnato gli ulteriori provvedimenti comunali e, inoltre, avrebbe manifestato la chiara volontà di non procedere agli incombenzi successivi alla conseguita aggiudicazione.

Le censure sono prive di pregio.

Il Collegio deve rilevare, innanzitutto, che la società \*\*\*\*\*, con ricorso straordinario notificato il 7 gennaio 1998, ha impugnato la citata deliberazione n. 160/1997, nonché "ogni altro atto eventualmente presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa l'aggiudicazione della gara medesima al controinteressato Consorzio e di cui al verbale del 1 settembre 1997".

La società \*\*\*\*\* risulta quindi avere adempiuto all'onere di impugnazione. L'ulteriore circostanza, dedotta dal Comune appellante, secondo cui la società non avrebbe partecipato alla nuova gara, non è rilevante. La società \*\*\*\*\*, infatti, essendosi inizialmente aggiudicata la gara e non avendo il Comune provveduto a rimuovere il provvedimento di aggiudicazione, non avrebbe dovuto partecipare alla nuova gara. La cui indizione e la cui conclusione sono state contestate

dalla stessa con apposita impugnativa.

La società \*\*\*\*\* , inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, non ha mai rinunciato alla conseguita aggiudicazione né ha mai dichiarato di non potere o di non volere eseguire i lavori (si vedano, in particolare, le note della stessa in data 23 e 25 luglio 1997, in cui si ribadisce invece l'intenzione di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto al prezzo corrispondente a quello della propria offerta).

Quanto al merito della controversia il Collegio osserva che un soggetto può essere vincolato solo ed esclusivamente al ribasso/prezzo che ha ritenuto congruo offrire in sede di gara e non certo a quello offerto da altro partecipante. Si veda in tal senso la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1233, con cui, anche se in un caso di appalto concorso, è stata ritenuta la possibilità per il vincitore della gara di pretendere la stipula del contratto sulla base delle condizioni specificate nel corso del procedimento.

Il ricorso in appello, pertanto, deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va confermata. Le spese e gli onorari di lite, liquidati come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna il Comune appellante al pagamento, in favore della società appellata, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in

W

complessive lire 5.000.000 (cinque milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo l'11 febbraio 1998 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento di: Stenio Riccio, presidente, Pier Giorgio Trovato, Carmine Volpe, estensore, Raffaele Tommasini, Antonio Andò, componenti.

*Stenio Riccio*  
*Carmine Volpe*

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 9 GIU. 1998

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

(dott. Temistocle Ferrigni)

*[Handwritten signature]*